DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1980

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del programma francese relativo alle attrezzature vinicole della regione mediterranea

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/654/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che il 4 gennaio 1980 il governo francese ha notificato il programma relativo alle attrezzature vinicole della regione mediterranea, integrandolo con ulteriori dati il 18 aprile 1980 ;

considerando che detto programma prevede lo sviluppo, l'ammodernamento e la razionalizzazione delle attrezzature di vinificazione, di incantinamento, d'invecchiamento, di imbottigliamento e di commercializzazione del vino, nonché degli impianti per i derivati della vinificazione, e, per la produzione di mosti concentrati allo scopo di migliorare la qualità dei vini, di favorire un adeguamento alle condizioni del mercato, di diversificare la produzione e così aumentare e stabilizzare la redditività del settore interessato ; che il testo notificato costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77 ;

considerando che l'approvazione del programma non riguarda progetti il cui scopo principale è la produzione e la commercializzazione di prodotti che non sono compresi nell'allegato II del trattato ; che si riferisce del resto soltanto ai progetti riguardanti i vini che, per tipo e livello qualitativo, assicurano prospettive ragionevoli di collocamento ;

considerando che il programma contiene un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per il settore del vino della regione mediterranea ; che il termine previsto per l'esecuzione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il programma relativo alle attrezzature vinicole della regione mediterranea, notificato dal governo francese il 4 gennaio 1980 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 e successivamente completato il 18 aprile 1980, è approvato.

2. L'approvazione del programma non riguarda progetti il cui scopo principale è la produzione e la commercializzazione di prodotti che non sono compresi nell'allegato II del trattato ; essa si riferisce del resto soltanto ai progetti riguardanti i vini che, per tipo e livello qualitativo, assicurano prospettive ragionevoli di collocamento.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

[1] GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.